

[Home page](#) > [Legislazione](#) > [Legislazione Sostanze e Preparati Pericolosi](#)

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 ottobre 2003

Recepimento delle direttive 2002/45/CE, 2003/2/CE e 2003/3/CE, recanti rispettivamente la ventesima modifica della direttiva 76/769/CE ed il decimo e dodicesimo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato 1 della medesima direttiva relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (42. Paraffine clorurate a catena corta; 17. Composti dell'arsenico; 41. Coloranti azoici).

(Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31/12/2003)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 336 del 7 dicembre 1982, concernente l'attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146 - legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 27 che ha introdotto nel citato decreto presidenziale n. 904/1982, l'art. 1-bis;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 luglio 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1994, concernente l'attuazione delle direttive 89/677/CEE, 91/173/CEE, 91/338/CEE e 91/339/CEE recanti rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 13 gennaio 1999, concernente il recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche della direttiva 76/769/CEE ed adeguamenti al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva, in particolare e rispettivamente quattordicesima modifica, secondo e terzo adeguamento, quindicesima e sedicesima modifica, quarto adeguamento;

Visto il decreto del Ministro della sanità 13 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2000, concernente il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti rispettivamente la diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE e il quinto adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2000, concernente il recepimento della direttiva 94/27/CE, recante la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/61/CE, recante diciannovesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/62/CE, recante nono adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 dell'11 agosto 2003, concernente il recepimento delle direttive 2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo, ottavo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE e ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Vista la direttiva 2002/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002, recante ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE (paraffine clorurate a catena corta);

Vista la direttiva 2003/2/CE della Commissione delle Comunità europee del 6 gennaio

2003, recante decimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE (arsenico);

Vista la direttiva 2003/3/CE della Commissione delle Comunità europee del 6 gennaio 2003, recante dodicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE (coloranti azoici «colorante blu»);

Decreta:

Art. 1

1. All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanità del 17 aprile 2003 e' aggiunto il punto 42, riportato nell'allegato al presente decreto.
2. Il punto 17 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanità del 17 aprile 2003, e' sostituito dal punto 17 dell'allegato al presente decreto.
3. Il punto 41 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanità del 17 aprile 2003, e' sostituito dal punto 41 dell'allegato al presente decreto.
4. L'elenco delle sostanze riportate in appendice al punto 41 e' sostituito dall'elenco riportato in appendice all'allegato al presente decreto.

Art. 2

1. A decorrere dal 6 gennaio 2004 nessun produttore o importatore puo' immettere sul mercato prodotti non conformi alle prescrizioni di cui al punto 42 dell'allegato al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2004. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2003

Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2003

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 150

Allegato

«17. Composti dell'arsenico.

1. Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati:

a) per impedire l'incrostazione di microrganismi, piante o animali su:

carene di imbarcazioni; gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura;

qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente sommerso;

b) nella protezione del legno. I legni che hanno subito tale trattamento non possono essere immessi sul mercato;

c) in deroga a quanto specificato al punto precedente:

i) non sono oggetto di divieto le soluzioni di composti inorganici di tipo rame, cromo, arsenico (RCA) di tipo C utilizzate negli impianti industriali per il trattamento del legno sotto vuoto o sotto pressione. Il legno così trattato non può essere immesso sul mercato prima del completo fissaggio del conservante;

ii) e' consentita l'immissione sul mercato di legno trattato con le soluzioni di tipo RCA in impianti industriali come indicato al punto i) se tale legno e' destinato ad usi professionali e industriali al fine di salvaguardare l'integrità strutturale del legno per garantire la sicurezza delle persone o del bestiame, senza che vi sia la probabilità che entri in contatto con i non addetti: nelle strutture portanti di edifici pubblici e agricoli, edifici adibiti a uffici e locali industriali; nei ponti; nelle costruzioni in legno su acque

dolci e acque salmastre, per esempio moli e ponti; nelle barriere antirumore; nei sistemi di protezione dalle valanghe; nelle recinzioni e barriere autostradali; nei pali di conifere rotondi e scortecciati dei recinti per il bestiame; nelle strutture per il contenimento della terra; nei pali delle linee elettriche e di telecomunicazioni; nelle traversine ferroviarie in sotterraneo. Ferma restando l'applicazione di altre disposizioni comunitarie sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, il legno trattato dovrà recare la dicitura "Strettamente riservato ad usi e impianti industriali, contiene arsenico". Inoltre il legno immesso sul mercato in imballaggi dovrà riportare la dicitura "Maneggiare con guanti. Indossare una protezione per gli occhi e una maschera antipolvere durante le operazioni di taglio e lavorazione. I rifiuti di questo legno vanno trattati come rifiuti pericolosi da un'impresa autorizzata";

iii) il legno trattato di cui ai punti i) e ii) non può essere usato: in edifici residenziali o abitativi, a prescindere dalla destinazione; in applicazioni in cui vi sia il rischio di contatti ripetuti con la pelle; nelle acque marine; per scopi agricoli diversi dai recinti per il bestiame e dagli usi strutturali di cui al punto ii); in applicazioni in cui il legno trattato potrebbe venire a contatto con prodotti semilavorati o finiti destinati al consumo umano e/o animale.

2. Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati nel trattamento delle acque per uso industriale, a prescindere dal loro uso.».

«41. Coloranti azoici.

1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell'appendice, in concentrazioni individuabili, cioè superiori a 30 ppm negli articoli finiti o nelle parti colorate degli stessi, secondo il metodo di calcolo elaborato conformemente all'art. 2-bis della direttiva 2002/61/CE, non devono essere usati in articoli tessili e in cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavità orale umana, ad esempio: abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, articoli per capelli, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo; calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, copri sedie, borse portate attorno al collo; giocattoli tessili o in cuoio o rivestiti con tessili o cuoio; filati e tessuti destinati al consumatore finale.

2. Inoltre gli articoli tessili e in cuoio di cui al punto 1 possono essere commercializzati solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute. In deroga a quanto disposto, fino al 1° gennaio 2005, la presente disposizione non si applica agli articoli tessili prodotti con fibre riciclate se le ammine sono rilasciate dai residui derivanti da precedenti colorazioni delle medesime fibre e se le ammine elencate sono rilasciate in concentrazioni inferiori a 70 ppm.

3. I coloranti azoici elencati nell'appendice non possono essere immessi sul mercato o usati per la colorazione di articoli tessili e in cuoio come sostanza o componente di preparati in misura superiore allo 0,1% in massa.».

«42. Alcani. C10-C13, cloro (paraffine clorate catena corta).

1. Non possono essere immessi in commercio per riutilizzo come sostanze o come componenti di altre sostanze o preparati in concentrazioni superiori all'1%: per la lavorazione dei metalli; per l'ingrasso del cuoio.».

APPENDICE

---> [Vedere immagini alle pagg. 34 e 35 della G.U.](#) <---

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 ottobre 2005

Recepimento della direttiva 2004/96/CE, recante modifica della direttiva 76/769/CEE relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (Nickel).

(Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23/12/2005)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente l'attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215, attuazione delle direttive CEE n. 83/478 e n. 85/610 recanti, rispettivamente la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993 - ed in particolare l'art. 27 che ha introdotto nel citato decreto presidenziale n. 904 del 1982, l'art. 1-bis;

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 luglio 1994, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1994, concernente l'attuazione delle direttive 89/677/CEE, 91/173/CEE, 91/338/CEE e 91/339/CEE recanti rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 13 gennaio 1999, concernente il recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche della direttiva 76/769/CEE ed adeguamenti al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva, in particolare e rispettivamente quattordicesima modifica, secondo e terzo adeguamento, quindicesima e sedicesima modifica, quarto adeguamento;

Visto il decreto del Ministro della sanità 13 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2000, concernente il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti rispettivamente la diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE e il quinto adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2000, concernente il recepimento della direttiva 94/27/CE, recante la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/61/CE, recante diciannovesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/62/CE, recante nono adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 dell'11 agosto 2003, concernente il recepimento delle direttive 2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo, ottavo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE e ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 dicembre 2003, n. 302, concernente il recepimento delle direttive 2002/45/CE, 2003/2/CE e 2003/3/CE, recanti rispettivamente ventesima modifica della direttiva 76/769/CE ed il decimo e dodicesimo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della medesima direttiva;

Visto il decreto del Ministero della salute 10 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 agosto 2004, n. 198, che recepisce la direttiva comunitaria 2003/53/CE, recante la ventiseiesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministero della salute 14 dicembre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 febbraio 2005, n. 31, che recepisce la direttiva 1999/77/CE della Commissione, che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE;

Vista la direttiva 2004/96/CE della Commissione delle Comunità europee del 27 settembre 2004, recante modifica della direttiva 76/769/CEE ai fini dell'adeguamento dell'allegato I al progresso tecnico (nickel in oggetti metallici utilizzati nelle parti perforate);

Decreta:

Art. 1

1. Nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanità del 17 ottobre 2003, alla voce 40 «Nickel», seconda colonna, il punto 1 e' sostituito dal testo seguente: «1) in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso di cessione del nickel di tali oggetti metallici sia inferiore a 0,2 \mug/cm² per settimana (limite di migrazione);».

Art. 2

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2005

Il Ministro: Storace

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2005

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 394

[Home page](#) > [Legislazione](#) > [Legislazione Sostanze e Preparati Pericolosi](#)

Sicurezzaonline declina ogni e qualsiasi responsabilità per possibili errori od omissioni, nonché per eventuali danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute nel testo sopra riportato. Si raccomanda, pertanto, di verificare sempre tali informazioni direttamente sulle fonti ufficiali.

[Home page](#) | [In primo piano](#) | [Legislazione](#) | [Enti normativi](#) | [Norme tecniche](#) | [Aziende](#) | [Forum](#) | [Faq](#) | [Special links](#) | [Come abbonarsi](#)